



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

Determ. n. 373 del 14/05/2026

Oggetto: CONCESSIONE DI SERVIZI, CON CONCESSIONE D'USO STRUMENTALE DEI BENI IMMOBILI, DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI "L. CACCIVIO" E "N. DELLA BOSCA" PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2026 - 30 GIUGNO 2027. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 17 D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO, DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, DEL MODELLO DI ISTANZA E DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA ECONOMICA. INDIZIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA APERTA EX ARTT. 176 SS. E 187 D.LGS. 36/2023. DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO QUALE AIUTO IN REGIME DE MINIMIS AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/2831. PRENOTAZIONE DI SPESA..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d, e 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19.11.2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29.04.2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 30.04.2015;
- il Decreto Sindacale n. 46 del 30.12.2025, di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Servizi alla Persona per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATE:

- la delibera di G.C. n. 48 del 24.03.2026, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2026-2028;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 18.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 18.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Finanziario di Previsione degli esercizi 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 19.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2026/2028;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in particolare, gli artt. 97, comma 4, lett. c), 107, 147-bis, 151, 153, 183 e 184;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, gli artt. 1, 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17, 68, 93, 101, 108, 174, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 187, 188, 189, 190 e 192, nonché l'Allegato I.2;
- il Regolamento delegato (UE) 2025/2151 della Commissione del 22 ottobre 2025, che fissa la soglia europea per le concessioni 2026-2027 in € 5.404.000,00;
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti de minimis (massimale di € 300.000,00 in tre esercizi finanziari), applicabile al contributo finanziario riconosciuto al Concessionario;
- il D.M. del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in materia di Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, sulla riforma dell'ordinamento sportivo, e in particolare l'art. 6 del D.Lgs. 38/2021;
- la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 25, sulla gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione) e il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
- il D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, recante il regolamento di aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento dei dati personali;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
- la L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza amministrativa;
- il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
- il decreto sindacale n. 46 del 30.12.2025, di nomina della Dott.ssa Enza Calcagno quale Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Malnate e, per le procedure di sua

competenza, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

- lo Statuto del Comune di Malnate ed il vigente Regolamento di contabilità.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Malnate è proprietario degli impianti sportivi denominati “L. Caccivio” (via Gasparotto) e “N. Della Bosca” (via Milano), destinati allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, scolastiche, sociali e aggregative;
- il Comune riconosce il valore sociale delle attività sportive nell'ambito dell'aggregazione, della prevenzione del disagio giovanile e della promozione di occasioni ricreative, sportive e culturali;
- il precedente affidamento per la gestione degli impianti è in scadenza al 30 giugno 2026, sicché occorre indire una nuova procedura per garantire la continuità del servizio a far data dal 1° luglio 2026;
- in considerazione delle specifiche condizioni programmatiche dell'Ente, anche in vista di un eventuale futuro intervento di riqualificazione e di una nuova programmazione pluriennale dell'assetto degli impianti, si ritiene di affidare la gestione per la durata di un anno (1° luglio 2026 – 30 giugno 2027), allo scopo di consentire successivamente la più ampia definizione delle scelte gestionali a regime.

DATO ATTO che, sotto il profilo della qualificazione del rapporto:

- la gestione degli impianti sportivi, comportante l'assunzione del rischio di domanda da parte del gestore e l'erogazione di un servizio a favore di una pluralità indistinta di utenti, integra una concessione di servizi ai sensi degli artt. 174 e 177 del D.Lgs. 36/2023, e non un appalto di servizi;
- ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 36/2023, il rischio operativo permane in capo al Concessionario, che assume la gestione con piena responsabilità organizzativa, operativa e finanziaria; i ricavi della gestione, pur stimati nello scenario base in misura pari ai costi attesi, non garantiscono contrattualmente né in modo certo il recupero integrale dei costi sostenuti, restando il Concessionario esposto a una perdita economica effettiva in caso di riduzione della domanda, minori sponsorizzazioni, minori utilizzi degli impianti o incremento dei costi di gestione, come analiticamente dimostrato nella relazione istruttoria economica (Allegato B), che esplicita anche scenari peggiorativi della gestione;
- la concessione d'uso dei beni immobili ha carattere strumentale ed è inscindibilmente connessa allo svolgimento del servizio, costituendo elemento accessorio della concessione di servizi;
- il contributo finanziario erogato dal Comune, in misura massima pari a € 12.000,00 al netto dell'IVA per l'intero periodo, è qualificabile come compensazione degli obblighi di servizio pubblico (utilizzo gratuito da parte delle scuole, disponibilità per eventi comunali, tariffe agevolate per le associazioni) ai sensi dell'art. 177, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, e non come corrispettivo prestazionale, in quanto non idoneo a coprire i costi di gestione e non commisurato a prestazioni puntuali a favore dell'Ente.

DATO ATTO che, sotto il profilo del valore della concessione:

- il valore stimato della concessione, determinato ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, è pari a € 80.000,00 al netto dell'IVA e corrisponde al fatturato totale del Concessionario per la durata del contratto, IVA esclusa, stimato dall'ente concedente quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, comprensivo dei ricavi da tariffe applicate agli utenti, dei ricavi da attività accessorie ammesse e del contributo pubblico comunale;
- il valore così determinato è significativamente inferiore alla soglia europea per le concessioni, fissata in € 5.404.000,00 dal Regolamento delegato (UE) 2025/2151 della Commissione del 22 ottobre 2025, applicabile in via diretta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023;
- la metodologia di calcolo del valore, le fonti documentali della stima e la verifica della permanenza del rischio operativo, anche mediante esposizione di scenari peggiorativi, sono illustrate analiticamente nella relazione istruttoria economica (Allegato B alla presente determinazione), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che, in ordine alla scelta della procedura, si osserva quanto segue:

Per i contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea, l'art. 187 del D.Lgs. 36/2023 consente all'ente concedente di procedere mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici, fermo il rispetto dei principi del Codice.

Nondimeno, in coerenza con il principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023), con il principio di accesso al mercato (art. 3 D.Lgs. 36/2023) e con i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione e proporzionalità, si ritiene maggiormente conforme indire una procedura comparativa aperta, secondo gli artt. 176 e ss. del medesimo Codice, per le seguenti ragioni:

- rilevanza sociale del servizio: la gestione degli impianti sportivi è caratterizzata da una rilevante valenza sociale e aggregativa, che giustifica la più ampia partecipazione dei soggetti del settore sportivo dilettantistico iscritti al RASD o riconosciuti dal CONI/Sport e Salute S.p.A.;
- rispetto del principio di concorrenza: la pluralità di operatori dilettantistici potenzialmente interessati sul territorio raccomanda l'adozione di una procedura idonea a garantire la massima apertura al mercato, in luogo della procedura negoziata, che pure sarebbe consentita dalla norma;
- trasparenza e par condicio: la procedura comparativa aperta consente, mediante pubblicazione di avviso e individuazione preventiva di criteri di valutazione predeterminati e oggettivi, di assicurare il più elevato livello di trasparenza e di par condicio tra i concorrenti;
- ridotta complessità procedurale aggiuntiva: nel concreto, il differenziale di oneri procedurali tra negoziata e procedura comparativa aperta — gestita su piattaforma Sintel di ARIA Lombardia — risulta marginale e non sproporzionato rispetto ai benefici in termini di trasparenza e concorrenza;
- presenza di obblighi di servizio pubblico: la Convenzione impone obblighi di servizio pubblico (utilizzo gratuito da parte delle scuole, disponibilità per eventi comunali, tariffe agevolate) che, comportando un sacrificio dell'autonomia gestionale del Concessionario, suggeriscono di garantire la più ampia partecipazione degli operatori al fine di selezionare il progetto gestionale più adeguato al perseguimento dell'interesse pubblico.

DATO ATTO che, sotto il profilo del termine di pubblicazione dell'avviso:

Pur essendo la procedura sotto soglia europea e non rientrando in alcun termine minimo codificato, la complessità documentale richiesta ai concorrenti (Piano Economico-Finanziario, proposta progettuale articolata su più criteri qualitativi, computo estimativo e cronoprogramma delle migliorie, relazione tecnica), unitamente al principio di accesso al mercato (art. 3 D.Lgs. 36/2023) e al divieto di indebita restrizione della concorrenza, suggeriscono di fissare un termine di pubblicazione dell'avviso non inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi, così da garantire la possibilità effettiva, anche per operatori non incumbent, di predisporre un'offerta tecnica completa e congrua.

DATO ATTO che, sotto il profilo della limitazione soggettiva del mercato:

- la partecipazione alla procedura è riservata, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, agli operatori del settore sportivo dilettantistico (ASD/SSD iscritte al RASD; Enti e Associazioni di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali riconosciute);
- tale limitazione è proporzionata alla natura sociale, sportiva e non meramente commerciale del servizio, ed è giustificata dalla destinazione sportiva degli impianti, dalla finalità di interesse pubblico dell'affidamento e dagli obblighi di servizio pubblico imposti dalla Convenzione, in coerenza con l'art. 6 del D.Lgs. 38/2021 e con l'art. 90, comma 25, della L. 289/2002;
- la proporzionalità della limitazione soggettiva, rispetto al principio di accesso al mercato di cui all'art. 3 del D.Lgs. 36/2023, è motivata dalla coerenza tra la destinazione tipica degli impianti (attività sportiva dilettantistica), la natura dei soggetti affidatari (operatori del settore sportivo riconosciuti dall'ordinamento) e gli obblighi di servizio pubblico imposti dalla Convenzione, oltre che dalla limitata rilevanza economica complessiva dell'affidamento;
- è ammessa la partecipazione in forma associata, mediante raggruppamento temporaneo o consorzio di soggetti rientranti nelle categorie sopra indicate, secondo le modalità specificate all'art. 4-bis dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, in quanto compatibile.

DATO ATTO che, sotto il profilo della corretta gestione della procedura:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), individuato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.2 al medesimo Codice, è la Dott.ssa Enza Calcagno, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Malnate, in possesso dei requisiti professionali ed esperienziali richiesti dalla normativa, giusta nomina disposta con il decreto sindacale richiamato in narrativa; il RUP svolge altresì, ai sensi del § 7 dell'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023, le funzioni di responsabile dell'esecuzione del contratto, in considerazione della natura e del valore della concessione;
- il RUP ha attestato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e del PTPCT vigente;
- la commissione giudicatrice, di tre membri, sarà nominata con successivo atto del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, in qualità di organo della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 93

del D.Lgs. 36/2023, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e prima dell'apertura delle buste;

- i criteri di valutazione delle offerte sono analiticamente articolati nell'art. 10 dell'avviso pubblico, con assegnazione di un punteggio massimo complessivo di 100 punti suddiviso fra qualità del progetto di gestione (59), documentata continuità organizzativa (5), documentata esperienza (4), consistenza organizzativa (10), piano manutenzioni (12) e miglorie a valutazione esclusivamente qualitativa (10), con criteri pertinenti, oggettivi e proporzionati ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023; l'avviso prevede altresì la clausola di prevalenza in caso di parità di punteggio (criterio A, criterio E, sorteggio pubblico);
- la procedura è gestita mediante piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel di ARIA Lombardia, certificata ai sensi degli artt. 19, 22 e 25 del D.Lgs. 36/2023; saranno assolti gli obblighi di acquisizione del CIG, di pubblicità legale e di comunicazione alla BDNCP;
- la stipula della Convenzione avverrà nella forma di atto pubblico amministrativo, rogato dal Segretario generale del Comune di Malnate ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione della natura concessoria del rapporto e dell'inclusione di una concessione d'uso strumentale di beni immobili.

DATO ATTO che, sotto il profilo dello stato di fatto degli impianti e degli spazi condivisi:

- i concorrenti, al fine di garantire piena consapevolezza dello stato manutentivo, della funzionalità degli impianti e delle attrezzature in dotazione, possono richiedere di effettuare un sopralluogo;
- l'art. 7 dello schema di convenzione disciplina l'utilizzo degli spazi condivisi con il gestore della pista di atletica e subordina l'efficacia del regolamento d'uso condiviso all'approvazione scritta del RUP/responsabile dell'esecuzione del Comune di Malnate.

DATO ATTO che, sotto il profilo della copertura finanziaria e della disciplina degli aiuti di Stato:

- l'onere a carico del Comune, pari ad un massimo di € 12.000,00 al netto dell'IVA per il periodo 1° luglio 2026 – 30 giugno 2027, trova copertura sul capitolo n. 563 del bilancio di previsione 2026 e successivi, secondo l'esigibilità delle obbligazioni;
- ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, si procede a prenotazione di spesa per l'importo di € 12.000,00, suddiviso secondo l'esigibilità prevista dalla Convenzione: € 2.000,00 esigibili nell'esercizio finanziario 2026 e € 10.000,00 esigibili nell'esercizio finanziario 2027;
- qualora l'importo non risultasse integralmente impegnabile sull'esercizio in corso, si darà atto della copertura sull'esercizio 2027 in sede di adozione del bilancio di previsione 2027 e/o di apposita variazione di bilancio, fermo l'impegno integrale all'atto della stipula del contratto;
- il contributo finanziario riconosciuto al Concessionario, in quanto vantaggio economico erogato da risorse pubbliche ad operatore svolgente attività di rilevanza economica, è qualificato quale aiuto di Stato concesso in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, che fissa il massimale di € 300.000,00 per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari;

- il Concessionario dovrà rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine ai contributi de minimis percepiti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, sia direttamente sia da soggetti riconducibili al concetto di "impresa unica" ai sensi del citato Regolamento; la verifica dei massimali e la registrazione del beneficio sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ex D.M. 31 maggio 2017, n. 115, costituiscono presupposti per l'erogazione, anche parziale, del contributo, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione;
- il Concessionario è altresì tenuto alla prestazione di garanzia definitiva pari a € 8.000,00, corrispondente al 10% del valore stimato della concessione, determinata in via autonoma ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 36/2023 e in applicazione dei principi di proporzionalità (art. 2 D.Lgs. 36/2023) e di non aggravamento dell'istruttoria, in misura proporzionata alla concreta esposizione patrimoniale del Comune (contributo pubblico, penali, oneri di ripristino, risarcimento del danno per inadempimento);
- dato il valore stimato della concessione, pari a € 80.000,00 al netto dell'IVA, e ferma la gestione della procedura mediante piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata, non ricorre nel caso di specie l'obbligo di ricorso a diversa stazione appaltante qualificata o centrale di committenza, restando fermi gli adempimenti ANAC, BDNCP, CIG e di pubblicità legale applicabili.

DATO ATTO che, sotto il profilo dei rischi interferenziali e della sicurezza sul lavoro:

- la fattispecie integra una concessione di servizi avente ad oggetto la gestione complessiva di impianti sportivi, con attività svolta in autonomia organizzativa dal Concessionario presso strutture comunali ad esso affidate in via esclusiva, salva la coesistenza con il gestore della pista di atletica e la disponibilità degli impianti per le scuole e per gli eventi del Comune;
- le attività svolte dal Concessionario non comportano sovrapposizioni operative continuative con personale comunale o con altri operatori economici affidatari del Comune che possano determinare rischi da interferenza rilevanti ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; le attività di manutenzione straordinaria a carico del Comune sono eseguite, di volta in volta, mediante separate procedure, con redazione, in tali sedi e ove necessario, del relativo DUVRI;
- non si ravvisano pertanto rischi interferenziali significativi e non sussistono oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, fermi gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro a carico del Concessionario ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- le modalità di coordinamento operativo con il gestore della pista di atletica e con le scuole utilizzatrici sono disciplinate, rispettivamente, dall'art. 7 e dall'art. 6 dello schema di convenzione, sotto la sorveglianza del RUP/responsabile dell'esecuzione.

RITENUTO pertanto:

- di approvare l'avviso pubblico, lo schema di convenzione, il modello di istanza di partecipazione (Allegato A) e la relazione istruttoria economica (Allegato B), che, allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di indire la procedura comparativa aperta per l'affidamento in concessione di servizi della gestione degli impianti sportivi "L. Caccivio" e "N. Della Bosca" per il periodo 1° luglio 2026 – 30 giugno 2027;
- di disporre la pubblicazione degli atti sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia, all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale (sezione "Amministrazione Trasparente"), per almeno 30 giorni naturali e consecutivi, per le ragioni di proporzionalità e di accesso al mercato espresse in narrativa;
- di avere acquisito il CIG BBAA6BE29D;
- di prenotare la spesa di € 12.000,00 secondo l'esigibilità sopra indicata, registrando il beneficio quale aiuto in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse:

- DI INDIRE, ai sensi degli artt. 176 ss., 177, 179 e 187 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e dell'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, una procedura comparativa aperta per l'affidamento in concessione di servizi, con concessione d'uso strumentale dei beni immobili, della gestione degli impianti sportivi comunali "L. Caccivio" e "N. Della Bosca" per il periodo 1° luglio 2026 – 30 giugno 2027;
- DI APPROVARE i seguenti atti, che si allegano alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale:
 - Allegato A – Modello di istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive (incluse dichiarazioni de minimis e in materia di forma associata);
 - Allegato B – Relazione istruttoria economica (metodologia di calcolo del valore della concessione, fonti documentali, verifica della permanenza del rischio operativo con scenari peggiorativi, qualificazione del contributo come aiuto in regime de minimis);
 - Avviso pubblico per l'affidamento della concessione;
 - Schema di Convenzione di concessione di servizi.
- DI DARE ATTO che la procedura è qualificata come concessione di servizi ai sensi degli artt. 174 e 177 del D.Lgs. 36/2023, con permanenza del rischio operativo in capo al Concessionario, secondo quanto attestato nella relazione istruttoria economica (Allegato B);
- DI DARE ATTO che il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, è pari a € 80.000,00 al netto dell'IVA e che lo stesso è significativamente inferiore alla soglia europea per le concessioni, fissata in € 5.404.000,00 dal Regolamento delegato (UE) 2025/2151;
- DI DARE ATTO che la limitazione della partecipazione ai soggetti sportivi ex art. 6 D.Lgs. 38/2021 è proporzionata alla natura sociale, sportiva e non meramente commerciale del servizio, e che è ammessa la partecipazione in forma associata ai sensi dell'art. 4-bis dell'avviso e dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, in quanto compatibile;

- DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Dott.ssa Enza Calcagno, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, nominata con decreto sindacale n. 46 del 30.12.2025, in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.2 al medesimo Codice, che ha attestato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- DI DARE ATTO che la commissione giudicatrice, di tre membri, sarà nominata con successivo atto del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, in qualità di organo della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e prima dell'apertura delle buste;
- DI DARE ATTO che il RUP svolge altresì, ai sensi del § 7 dell'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023, le funzioni di responsabile dell'esecuzione del contratto, in considerazione della natura e del valore della concessione;
- DI DARE ATTO che la procedura sarà gestita esclusivamente mediante piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel di ARIA Lombardia e che saranno assolti, prima della pubblicazione, gli obblighi di acquisizione del CIG, di caricamento degli atti sulla PAD, di pubblicità legale (BDNCP) e di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" – sezione "Bandi di gara e contratti";
- DI PRENOTARE la spesa massima complessiva di € 12.000,00 a favore del futuro Concessionario, a titolo di contributo finanziario quale compensazione degli obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'art. 177, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, qualificato quale aiuto in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, sul capitolo n. 563 del bilancio di previsione, con la seguente esigibilità: € 2.000,00 esercizio 2026; € 10.000,00 esercizio 2027;
- DI SUBORDINARE l'erogazione del contributo, anche per la prima rata, alla preventiva verifica dei massimali de minimis a carico dell'aggiudicatario e alla registrazione del beneficio sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115;
- DI STABILIRE che la garanzia definitiva richiesta al Concessionario è fissata in € 8.000,00, corrispondente al 10% del valore stimato della concessione, determinata in via autonoma ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 36/2023 e in applicazione dei principi di proporzionalità di cui all'art. 2 del medesimo Codice, in misura proporzionata all'effettiva esposizione patrimoniale del Comune (contributo pubblico, penali, oneri di ripristino, risarcimento del danno);
- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non si ravvisano rischi interferenziali significativi nella fattispecie e non sussistono oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, secondo quanto motivato in narrativa, fermi gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro a carico del Concessionario;
- DI STABILIRE che, in caso di risoluzione anticipata della Convenzione per fatto imputabile al Concessionario, ovvero in caso di decadenza, scioglimento del raggruppamento, mancata stipula nei termini o sopravvenuta perdita dei requisiti, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente gli altri concorrenti collocati utilmente in graduatoria, al fine di stipulare una nuova concessione alle condizioni economiche e tecniche risultanti dall'offerta del soggetto interpellato, in coerenza con i principi di continuità del servizio pubblico e di buon andamento dell'azione amministrativa;

- DI DARE ATTO che la Convenzione sarà stipulata nella forma di atto pubblico amministrativo, rogato dal Segretario generale del Comune di Malnate ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, e che le relative spese (imposte e diritti) sono integralmente a carico del Concessionario;
- DI DARE ATTO che, in caso di parità di punteggio tra due o più offerte, si applicano i criteri di prevalenza di cui all'art. 10 dell'avviso pubblico (maggior punteggio nel criterio A, poi nel criterio E, infine sorteggio pubblico);
- DI DARE ATTO che alla pubblicazione dell'avviso si procederà sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia, sull'Albo pretorio on-line del Comune e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, per almeno 30 giorni naturali e consecutivi, per le ragioni di accesso al mercato e di proporzionalità esposte in narrativa;
- DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Enza Calcagno, presso la quale possono essere assunte informazioni e visionati gli atti;
- DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto, presupposto della sua legittimità, e di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;
- DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 12.000,00 sul Cap. 563 "Contributi per gestione impianti sportivi convenzionati" (CIG: BBAA6BE29D), imputando € 2.000,00 al cap. 563 anno 2026 ed € 10.000,00 al cap. 563 dell'anno 2027, come da scheda contabile allegata;
- DI IMPEGNARE altresì la quota di € 35,00 per assolvimento del contributo ANAC al cap. 563 "Contributi per gestione impianti sportivi convenzionati" del bilancio anno 2026, come da scheda contabile allegata;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Malnate, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CALCAGNO ENZA)
con firma digitale**